

N. 11243/2020 R.G.

TRIBUNALE BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. **11243/2020 R.G.**
promossa da **COMUNE DI GIOIOSA MAREA**
contro **HERA COMM S.P.A.**

ORDINANZA

Il giudice

sentiti i difensori comparsi all'odierna udienza;

ritenuto che:

- era opportuna una soluzione amichevole ma le parti non hanno trovato un accordo;
- si verte in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo;
- l'opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Bologna per essere competente il Tribunale di Patti, nella cui circoscrizione ha sede sia il Comune di Gioiosa Marea (ME) che la relativa tesoreria (cfr. la documentazione allegata all'atto di citazione);
- alla prima udienza, ed anzi già con la comparsa di costituzione depositata il 13 marzo 2021, in via preliminare e principale l'opposta ha aderito all'eccezione e all'indicazione del giudice competente per territorio formulata dall'opponente;
- dunque, le parti concordano sulla competenza del Tribunale di Patti;
- in tal caso non vi è controversia da risolvere e si applica l'art. 38, comma 2, c.p.c. (Cass., sez. III, 20 marzo 2006, n. 6106; Cass. civ. sez. II, 15 dicembre 1999, n. 14075);
- va dunque disposta con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo;
- il decreto ingiuntivo opposto va revocato;
- all'odierna udienza, e pur a fronte dell'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza territoriale, l'opponente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali, richiamando Cass., sez. VI - 2, ord. 1 aprile 2019, n. 9035 (che peraltro si riferisce ad una eccezione di clausola compromissoria per arbitrato rituale);
- nel caso di specie, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 38, comma 2, c.p.c., l'adesione della convenuta all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'attrice comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa: nella specie, infatti, il presente provvedimento non ha carattere definitivo e non si ha la soccombenza di una delle parti sulla questione decisa;
- sulle spese processuali provvederà il giudice davanti al quale sarà riassunta la causa, al quale spetta la decisione sul merito della controversia, e che regolerà le spese processuali in relazione all'esito complessivo della lite e all'intero svolgimento delle vicende processuali, comprese le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente (cfr. Cass., sez. III, 20 marzo 2006, n. 6106, richiamata da Cass., sez. VI-3, 8 novembre 2013, n. 25180; in tal senso già Cass., sez. I, 18 luglio 1975, n. 2848; cfr. inoltre Trib. Bologna, ord. 27 maggio 2017; Trib. Milano, sez. impresa, ord. 17 giugno 2014, in www.iusexplorer.it; Trib. Lamezia Terme, 11



novembre 2012, in www.ilcaso.it 2013; Trib. Busto Arsizio – sez. Gallarate, ord. 29 aprile 2011, in *Corr. merito*, 2011, 8-9, 795; sulla necessità di un accordo endoprocessuale, Cass., sez. VI-1, ord. 9 febbraio 2021, n. 3055);

p.q.m.

visto l'art. 38, 2° co., c.p.c.

dispone la **cancellazione** della causa dal ruolo;

revoca il decreto ingiuntivo n. /20205.

Si comunichi.

Bologna, 25 marzo 2021

Il giudice
Antonio Costanzo

